



COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO

N. 3/21

OGGETTO: Istituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato per l'esercizio di funzioni attribuibili ad area direttiva.

L'anno duemila quattordici, addì trenta del mese di Gennaio, in continuazione di seduta, nella sede comunale.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Franco Di Girolamo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il sottoscritto CIVETTA Orazio,

SINDACO

del Comune suddetto;

Visti i seguenti pareri preventivi obbligatori espressi ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267:

PARERE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità della presente delibera alle leggi, statuto e regolamenti dell'Ente ai sensi dell'art.97, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Li, 30 GEN. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Franco Di Girolamo

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

Li,

30 GEN. 2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Walter LA MARCA

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

Li,

30 GEN. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Walter LA MARCA



Rilevato che il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi con la relativa dotazione organica del personale dipendente, approvato con deliberazione di G. C. n. 7 del 23/01/1998 esecutiva ai sensi di legge, non ha più previsto dipendenti per il Servizio Tecnico;

Visto che con Decreto Sindacale n. 06 del 02/07/2013 è stato individuato quale Responsabile unico dei servizi comunali, incluso il servizio Tecnico, il sig. La Marca Walter con decorrenza dal 28/05/2013 in quanto unico dipendente di categoria D;

Considerato che il Comune di Ripabottoni, in seguito all'evento sismico del 31/10 – 01/11/2002, è stato inserito quale "area del cratere" a seguito del riconoscimento di notevoli ed estesi danni all'intero patrimonio edilizio privato ed alle infrastrutture pubbliche presenti nel territorio comunale, con conseguente assegnazione, da ultimo nell'anno 2013, di personale tecnico direttamente dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile di Campobasso per i numerosi e gravosi adempimenti in materia di "Ricostruzione post-sisma";

Accertato che entro il corrente mese di gennaio e precisamente nei giorni trascorsi del 15 e 31 p.v. sono già state fissate dalla predetta A.R.P.C. le date di scadenza dei contratti di tutti i suddetti Tecnici, con il prevedibile conseguente trasferimento delle numerose e particolari incombenze amministrative e di lavori ancora in corso di esecuzione alla c.d. "gestione ordinaria" e pertanto agli Uffici Tecnici di tutti i Comuni interessati;

Verificato all'uopo che il correlativo aggravio di incombenze sia ordinarie che in scadenza diventerà assolutamente insostenibile per questo Ente anche con rischio di mancato utilizzo di fondi pubblici per inosservanza di termini prefissati con eventuali responsabilità, e che pertanto è indispensabile provvedere a dotarsi, ed ad individuare, idonea professionalità tecnica esterna con l'attribuzione inoltre della piena responsabilità del relativo servizio;

Visto l'art. 110 "Incarichi a contratto" del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che, testualmente recita:

1. lo Statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziale o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. (Comma così modificato dall'art. 51, c. 9, L. 23/12/2000, n. 388) Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono

stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionali dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiori alle 20 unità.

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato dalla giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in strette correlazioni con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
4. Il contratto a tempo determinato di una pubblica amministrazione è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale, dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

Accertato in merito che nel Comune di Ripabottoni i vigenti Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26/02/2000, all'art. 56 ed il richiamato Regolamento degli Uffici hanno già contemplato e disciplinato le sopradette previsioni di cui ai commi 1 e 2, ed in particolare quest'ultimo agli artt. 85 e 86 come segue:

Art. 85 Contratti a tempo determinato

1. in relazione a quanto disposto dal comma 5-bis dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, inserito dal comma 4 dell'art. 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, l'Amministrazione – su proposta del Sindaco e previa deliberazione della Giunta Comunale può stipulare contratti per alte specializzazioni o funzionali dell'area direttiva o qualifiche inferiori. L'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico è effettuata dal Sindaco, "intuitu personae" prendendo in debita considerazione i titoli posseduti e il curriculum prodotto dal designato.
2. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati al di fuori della dotazione organica ed in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente.

3. I soggetti cui conferire l'incarico debbono possedere i requisiti richiesti dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni contrattuali per la qualifica da ricoprire ed al personale assunto in tal modo possono essere attribuite le funzioni del responsabile dell'ufficio e del servizio.
4. I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco in carica al momento del perfezionamento del contratto.
5. Non possono essere stipulati contratti in misura superiore al 5% della dotazione organica, e comunque nei limiti di cui al citato comma 5- bis dell'art. 51 della legge n. 142/1990.
6. Per il trattamento economico trova applicazione – salvo diversa determinazione della giunta comunale in correlazione al bilancio dell'Ente quanto previsto dal citato comma 5- bis della legge 142/1990.
7. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'Ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. Il testo di questo comma dovrà essere riportato nel contratto di cui al comma 1.-

Art. 86 Conferimento di incarichi con contratto a tempo determinato.

1. Il conferimento di incarichi di cui al precedente art. 85 può avere luogo al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) in presenza di oggettive, concrete e puntuali situazioni di fatto rispecchianti carenze organizzativo- funzionali di specifica aree di attività, tali da non poter essere risolte mediante interventi amministrativo-gestionali normali posti in essere all'interno dell'Ente con l'ausilio delle figure professionali già presenti;
 - b) quando le necessità esposte al punto precedente corrispondono a specifica ed urgente domanda di servizi qualificati da parte della cittadinanza o di una rappresentanza istituzionale, tale da non poter essere soddisfatta in tempi accertabili mediante assunzione operata con contratto di diritto pubblico previo espletamento di pubblico concorso.

Ritenuto, per l'accertata assenza di personale interno , di provvedere in merito definire e limitare il rapporto di lavoro di che trattasi per un periodo di giorni 60 (sessanta), salvo eventuali successivi rinnovi e per n. 18 (diciotto) ore settimanali con l'attribuzione inoltre, anche del Responsabile del Servizio Tecnico;

Visti i pareri di regolarità tecnico-contabile e di copertura finanziaria:

DELIBERA

- 1) Di istituire rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, per l'esercizio delle funzioni di area direttiva del Servizio Tecnico con correlata responsabilità del Servizio, come esposto e dettagliato in narrativa;
- 2) L'incarico sarà retribuito con trattamento economico su base annua equiparabile alla categoria D1 del contratto Enti Locali, integrandolo con indennità di posizione ad personam su base annua di € 5.200,00 in applicazione all'art. 110 comma 3 del T.U.E.L. 267/2000, il tutto rapportato alle ore di effettivo lavoro;
- 3) Di provvedere con successivo Decreto Sindacale alla individuazione del soggetto cui conferire l'incarico in argomento;
- 4) di autorizzare, specificatamente, il servizio finanziario a derogare dal vincolo di spesa dei dodicesimi in attesa dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Bilancio esercizio finanziario 2014.

Del che il presente verbale.

IL SINDACO
Civetta Orazio



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Franco Di Girolamo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N° 44 del Registro Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal 30 GEN. 2014 per anni 5 con termine 31 Dicembre 2018.

Li, 30 GEN. 2014

IL MESSO NOTIFICATORE

Sauro Giuseppe



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Franco Di Girolamo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Franco Di Girolamo